

EMENDAMENTO ALL'ART. 1 del DDI A.C. 1318

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:

3. Nel rispetto delle risorse disponibili annualmente sul bilancio regionale, la Regione garantisce alle persone con disabilità grave il diritto alla vita indipendente ed autodeterminata, attraverso il finanziamento di progetti di ~~assistenza personale autogestita~~ ^{VITA INDIPENDENTE}, alternativa all'assegno di cura, finalizzata a contrastare l'isolamento, a garantire la vita all'interno della comunità e l'integrazione con il proprio ambiente sociale.
4. Per "vita indipendente" si intende il diritto della persona con disabilità all'autodeterminazione e al controllo del proprio quotidiano e del proprio futuro.
5. La vita indipendente si realizza primariamente attraverso l'assistenza personale autogestita ovvero con l'assunzione di uno o più assistenti personali.
6. L'incremento di autonomia, indipendenza e soddisfazione del disabile, costituiscono l'obiettivo di valutazione dell'efficacia degli interventi.

Piero Juth
@u
Ulisse
Romeo

assistenti

EMENDAMENTO ALL'ART. 2 del DDI A.C. 1318

Il comma 2 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

- 2 I progetti di cui al comma 1 prevedono una declinazione personalizzata di azioni tali da permettere alle persone con disabilità, attraverso il sostegno di uno o più assistenti personali di cui all'articolo 4, scelte di vita autonoma, finalizzate al raggiungimento dell'eguaglianza con gli altri cittadini.

Francesco J. Smith
Allen
W. W. W. W.
R. Stone

Conservatore

EMENDAMENTO ALL'ART. 2 del DDI A.C. 1318

Al comma 5 eliminare le seguenti parole:

e di assicurare pari opportunità di accesso a tutti i potenziali soggetti interessati, anche per le annualità successive e in caso di rinnovo.

Enrico Juth
Oli
Uluora
R. Hauer

Uluora

EMENDAMENTO ALL'ART. 3 del DDI A.C. 1318

La lettera a) del comma i dell'art. 3 è così sostituito:

art. 3, comma 1 lett. a)" ..di età superiore ai sedici anni e non oltre i 66 anni compiuti, fatti salvi coloro che risultino già beneficiari di un progetto di vita indipendente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali rilevi la continuazione del percorso di vita indipendente."

RUGGERI

Paolo JTL
Aller

U. Morus
Dane

causante

EMENDAMENTO ALL'ART. 3 del DDI A.C. 1318

Alla lettera f) del comma 1 dell'art3 eliminare le seguenti parole:

senza che sia necessaria la mediazione di uno o più componenti il nucleo familiare.

Pavone Justh
Alle
Uwou
Pavone

Uwou

EMENDAMENTO ALL'ART. 3 del DDI A.C. 1318

All'art 3 eliminare i commi 2 e 3.

Paolo J. D.
Allen
W. W. W.
P. J. J.

Amend

EMENDAMENTO ALL'ART. 4 del DDI A.C. 1318

Il comma 1 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

comma 1 "Ai fini della presente legge per assistente personale si intende la figura, anche non professionale, che svolge l'attività di assistenza personale quotidiana secondo quanto previsto in un progetto personalizzato di vita indipendente e sulla base di un rapporto lavorativo disciplinato da un apposito contratto di lavoro concluso con la persona con disabilità. Le persone destinatarie dell'intervento diventano datori di lavoro nei confronti dell'assistente personale che assumono.

Paolo Jutila
del
Gruppo
Parlamentare

FUGGIERA
Assessore

EMENDAMENTO ALL'ART. 4 del DDI A.C. 1318

Il comma 2 dell'art 4 è sostituito dal seguente:

- 2 La Regione promuove percorsi formativi rivolti a coloro che svolgono o vogliono intraprendere l'attività di assistente personale.

Paola Jutil
di
Lionel
Horne

Luca

EMENDAMENTO ALL'ART. 4 del DDI A.C. 1318

Il comma 3 dell'art 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4 comma 3 "Nel rispetto del principio dell'appropriatezza in relazione all'espressione degli specifici bisogni della persona con disabilità, è sempre garantita la piena libertà nella scelta dell'assistente personale. al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi di autonomia e di emancipazione della persona con disabilità, la scelta dell'assistente personale ricade su persona anche convivente, purché non facente parte del nucleo familiare di origine. "

*Anna Maria
De Leo
Giovanna
Loree*

Ruggieri:

Anna Maria

Dopo il comma 3 inserire i seguenti commi:

comma 4 Il soggetto formatore di corsi specializzati per assistente personale, può avvalersi anche del supporto delle Agenzie per la vita indipendente.

Comma 5 La persona con disabilità sceglie autonomamente il proprio assistente personale ~~che può essere anche un familiare~~, ed è tenuta a regolarizzarne il rapporto con un contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente. La titolarità e la responsabilità nella scelta, nella formazione e nella gestione del rapporto di lavoro dell'assistente personale è esclusivamente del richiedente.

Anna Maria
A. Cer
Wilson
R. Cer

Anna Maria

EMENDAMENTO ALL'ART. 5 del DDI A.C. 1318

Al comma 3 dell'art 5 eliminare le seguenti parole:

anche richiedendo l'affiancamento dei servizi del Dipartimento Salute Mentale della ASL competente.

Renzo Venti
Aler

Uman
P. Hove

Cesare

EMENDAMENTO ALL'ART. 5 del DDI A.C. 1318

Il comma 4 è così sostituito :

“ La valutazione dei progetti personalizzati di vita indipendente, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento secondo quanto previsto dalla Giunta Regionale con propria deliberazione, di cui all' articolo 6, è effettuata da ciascun Ambito territoriale

*Anna Maria Vanti
@ Cece
Ulisse
Stano*

Ruggieri

Anna Maria

EMENDAMENTO ALL'ART. 5 del DDI A.C. 1318

Il comma 5 è eliminato

Consiglio
della
Commissione
P. Rossi

Consiglio

EMENDAMENTO ALL'ART. 6 del DDI A.C. 1318

L'art 6 è così sostituito:

comma 1 " *La Giunta Regionale, sentito il gruppo di lavoro " Vita Indipendente" del Tavolo Regionale per le disabilità, provvede con propria deliberazione a fornire indirizzi programmatici in merito all'attuazione degli interventi oggetto della presente legge*".

Antonio Venti
De Ce

Wilson
R. De Ce

FUGGIERI

anche

EMENDAMENTO ALL'ART. 6 del DDI A.C. 1318

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 2 :

comma 2 : la Giunta regionale :

- a) emana linee di indirizzo appropriate per la corretta applicazione delle finalità della presente legge, che in particolare dovranno determinare:
 - i livelli di intensità del bisogno assistenziale;
 - le modalità di valutazione multidimensionale del bisogno;
 - l'ammontare del contributo, da destinare alla singola persona con disabilità per realizzare il programma individuale di vita indipendente;
 - le modalità di presentazione della domanda da parte delle persone con disabilità permanente in situazione di gravità, per accedere al contributo e per la presentazione di eventuali ricorsi;
 - le tipologie di spese ammissibili per la determinazione del contributo assegnato per la realizzazione del programma individuale di vita indipendente;
- b) definisce il sistema di monitoraggio e di controllo sulla destinazione e l'utilizzo del contributo erogato alla singola persona disabile per la realizzazione del proprio progetto di vita indipendente;
- c) sostiene campagne di comunicazione sociale volte alla promozione, valorizzazione della vita indipendente.
- d) assicura una attività di indagine di natura demografica, sociale ed epidemiologica, in collaborazione con gli Ambiti Territoriali, finalizzata a conoscere la realtà dei programmi di vita indipendente, nonché ad individuare specifici indicatori relativi alle persone disabili in situazione di gravità che potrebbero accedere ai contributi economici per la realizzazione di progetti di vita indipendente.

Caricatura

Paolo Juntl
De Leo
Ullmann
Di Leo

L'art 7 è così sostituito

Articolo 7
AMBIM
(Compiti dei Comuni)

In conformità ai principi dell'ordinamento vigente in materia che affida agli Ambiti territoriali valutazione dei progetti individuali per le persone con disabilità, gli Ambiti territoriali – nel rispetto delle finalità, principi, obiettivi della presente legge – hanno il compito, in raccordo con le ASL per gli aspetti di competenza, di:

- a) individuare, all'interno dei propri servizi, l'operatore con la funzione di case manager
- b) partecipare alle attività di valutazione multidimensionale del bisogno e di predisposizione del piano personalizzato
- c) effettuare il monitoraggio e controllo dei programmi di vita indipendente realizzati sul proprio territorio

Caruso Juntl
Alley
W. W. W.
Flora

usando

EMENDAMENTO ALL'ART. 8 del DDI A.C. 1318

L'art 8 è sostituito dal seguente:

Articolo 8
(Compiti delle ASL)

Le ASL, in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale, con particolare riguardo a ciò che caratterizza i livelli di integrazione socio-sanitaria e, nello specifico sul tema della disabilità, hanno il compito di:

- a) effettuare, su richiesta della singola persona, in collaborazione con l'Ambito territoriale di residenza, attraverso équipe pluriprofessionali, la valutazione multidimensionale del bisogno,
- b) predisporre, in collaborazione con l'Ambito territoriale di residenza, il progetto personalizzato ex art. 14 della l. 328/2000, con il coinvolgimento della persona con disabilità
- c) validare i progetti di vita indipendente;
- d) partecipare alle attività di monitoraggio e di controllo dei progetti di vita indipendente realizzati sul proprio territorio;

Carlo Venturi
de Cerr
Ukon
R. Honee

anento

EMENDAMENTO ALL'ART. 9 del DDI A.C. 1318

L'art 9 è sostituito dal seguente:

Articolo 9

(Carta dei servizi per la vita indipendente)

Comma 1 La Giunta Regionale, entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, adotta una carta dei servizi per la vita indipendente finalizzata ad informare i cittadini .

Comma 2 - La carta dei servizi per la vita indipendente, quale strumento di partecipazione con i cittadini, dovrà essere aggiornata periodicamente allo scopo di perseguire obiettivi di promozione di cittadinanza attiva, per migliorare il sistema dei servizi e per sviluppare processi di inclusione sociale.

*Consiglio Regionale
Delegato*

*Unione
Comuni*

Consiglio Regionale

EMENDAMENTI aggiuntivi al DDI A.C. 1318

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente articolo 10 :

Articolo 10

(Determinazione dell'ammontare del contributo)

L'entità del contributo è commisurata esclusivamente alle necessità assistenziali ed alle condizioni di non autosufficienza, e socio-economiche, della persona disabile.

*Cons. Venti
De Gella
L. L. L.
P. L. L.*

Consente

Dopo l'art 10 aggiungere il seguente articolo 11

Articolo 11

(Revoca del progetto e del finanziamento)

1 La revoca del finanziamento del progetto può essere determinata da:

- - destinazione delle risorse economiche a scopi diversi da quelli definiti nelle linee guida di cui all'art 4 della presente legge;
- mancato rispetto della normativa riguardante il contratto di lavoro con l'assistente personale;
- volontà dell'interessato di sospendere il progetto di vita indipendente;
- mutamento delle condizioni/requisiti che avevano determinato la possibilità di accedere al progetto.

*Anna Venti
di Gely
Vincenzo
Lance*

annunzio

EMENDAMENTI aggiuntivi al DDI A.C. 1318

Dopo l'art 11 inserire il seguente articolo:

Art. 12- Disposizioni transitorie

1. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche sociali procede entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questa legge a richiedere alle Associazioni di rilievo regionale interessate per competenza le designazioni formali dei componenti il gruppo di lavoro per la vita indipendente del Tavolo Regionale per le disabilità e adotta apposito provvedimento di costituzione del suddetto gruppo di lavoro.

Antonio Di Stefano
De Cecco
C. Di Stefano
Di Stefano

Antonio Di Stefano

Dopo l'art 12 inserire il seguente articolo:

Art. 13- Disposizione finanziaria

1. All'attuazione di questa legge concorrono risorse di fondi nazionali di settore e ulteriori risorse regionali derivanti da Bilancio autonomo e dai programmi comunitari.

2. La Regione Puglia, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, assicura il coordinamento tra tutte le linee di attività e le rispettive fonti di finanziamento a scopo ricognitorio di seguito elencate:

a) Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014 - 2020 con riferimento alle risorse assegnate alle azioni di cui all'Obiettivo tematico IX, per l'integrazione lavorativa e la riqualificazione professionale, nonché per la realizzazione di progetti per l'autonomia di persone con disabilità;

b) Fondo nazionale per il "Dopo di Noi" di cui alla l.n. 112/2016 con specifico riferimento alle risorse finalizzate alle azioni per la permanenza a domicilio e in autonomia delle persone con disabilità senza il supporto familiare;

c) i fondi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare di cui ai co. 254-255 dell'art. 1 della l. 205/2017, per come saranno ripartiti alle Regioni a seguito delle necessarie intese;

d) ulteriori risorse statali con destinazione coerente rispetto alle misure di cui alla presente legge;

e) le risorse da bilancio regionale, come al comma 3.

3. Per gli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata per il triennio 2020/2022 a carico del Bilancio regionale la spesa di euro 1.000.000,00 a valere sugli stanziamenti regionali già iscritti nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità" del bilancio pluriennale 2020/2022, al Capitolo di spesa 785000.

4. Per il fabbisogno di prestazioni sanitarie connesse alla condizione di disabilità del destinatario del progetto di vita indipendente, si farà riferimento alle risorse assegnate annualmente dalla Regione al Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, con la programmazione regionale sanitaria.

ancora

Stane Ukey

Caruso, Venturi